COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 508 def.

Bruxelles, 14 dicembre 1992

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione della

convenzione quadro sul cambiamento climatico

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel vertice di Dublino del giugno 1990, il Consiglio europeo ha riconosciuto il carattere planetario dell'effetto serra ed ha esortato tutti i paesi a definire quanto prima obiettivi e strategie per la riduzione delle emissioni dei gas che concorrono a determinare tale effetto.

2. Riconoscendo che si deve affrontare l'effetto serra in termini globali, la Comunità ha ritenuto di dover adottare al proprio livello misure preventive volte a ridurre le emissioni di CO_2. Nella seduta del 29 ottobre 1990, il Consiglio congiunto dei ministri dell'energia e dell'ambiente ha deciso di intraprendere azioni intese ad assicurare entro il 2000 la stabilizzazione ai livelli del 1990 delle emissioni totali di CO_2 nella Comunità.

3. La Dichiarazione dei ministri stilata nella seconda Conferenza mondiale sul clima del 7 novembre 1990 invitava a negoziare una convenzione quadro sul cambiamento climatico ed esortava tutti i paesi e le organizzazioni regionali di integrazione economica a parteciparvi.

4. In data 4 febbraio 1991 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare a nome della Comunità ai negoziati sulla convenzione sul cambiamento climatico.

5. In data 14 ottobre 1991 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione relativa alla strategia comunitaria per il raggiungimento dell'obiettivo della stabilizzazione. La strategia proposta si basa su tre elementi: misure convenzionali, misure fiscali e programmi nazionali.

6. Il Consiglio congiunto dei ministri dell'energia e dell'ambiente ha ribadito nella seduta del 13 dicembre 1991 l'importanza che attribuisce al successo dei negoziati in corso presso il comitato intergovernativo sul cambiamento climatico.

7. Nella seduta del 26 maggio 1992 il Consiglio Ambiente ha deciso che la Comunità avrebbe firmato la convenzione quadro sul cambiamento climatico, previo inserimento nel testo di una dichiarazione che afferma che il Consiglio e la Commissione dichiarano, per chiarezza e secondo quanto previsto dal punto 3 dell'articolo 21 della convenzione, che l'inserimento della Comunità europea e degli Stati membri negli elenchi riportati negli allegati alla convenzione non pregiudica la distinzione delle competenze e delle responsabilità della Comunità da quelle degli Stati membri.

8. Il Sig. A. Cavaco Silva, primo ministro portoghese, parlando a nome della Comunità europea e degli Stati membri in occasione della firma della convenzione da parte della Comunità, ha ribadito l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 nella Comunità le emissioni di CO_2 ai livelli del 1990 e ha esortato tutti i paesi a firmarla durante l'UNCED e a ratificarla quanto prima.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

1. considerando che la Comunità ha partecipato ai negoziati(3) svoltisi nell'ambito del comitato intergovernativo di negoziato istituito dall'assemblea generale delle Nazioni Unite(4) per la preparazione di una convenzione quadro sul cambiamento climatico;

2. considerando che nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992 la Comunità ha firmato la convenzione quadro sul cambiamento climatico;

3. considerando che la suddetta convenzione ha per obiettivo la stabilizzazione della concentrazione nell'atmosfera dei gas serra a livelli tali da evitare pericolose interferenze di origine antropica sul clima, e che tale obiettivo è conforme alla politica comunitaria in questo campo;

4. considerando che nelle conclusioni del Consiglio del 29 ottobre 1990 si afferma che la Comunità europea e gli Stati membri sono concordi nell'intraprendere azioni volte a raggiungere entro il 2000 la stabilizzazione ai livelli del 1990 delle emissioni complessive di CO_2 dell'intera Comunità;

5. considerando che per il raggiungimento del suddetto obiettivo è essenziale che altri paesi si affianchino alla Comunità e agli Stati membri e intraprendano azioni analoghe;

6. considerando che la convenzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 22, è aperta alla ratifica, accettazione o approvazione da parte di Stati e organizzazioni regionali di integrazione economica;

(1) GU C ...
(2) GU C ...
(3) Conclusioni del Consiglio del 4 febbraio 1992 non pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
(4) Risoluzione 45/212 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 1990 sulla protezione del clima del pianeta per le generazioni umane presenti e future.

7. considerando che uno degli obiettivi della Comunità, secondo quanto stabilito dall'articolo 130 R, consiste nella protezione dell'ambiente, la quale include l'adozione di misure intese a prevenire il cambiamento climatico; che le relative azioni preventive devono essere prese a livello internazionale;

8. considerando che la Comunità e gli Stati membri condividono le competenze relative alle aree coperte dalla convenzione; che la Comunità e gli Stati membri devono pertanto diventare parti contraenti, in modo da ottemperare adeguatamente a tutti gli obblighi stabiliti dalla convenzione;

9. considerando che, nell'intento di rispettare l'obiettivo della convenzione di giungere alla stabilizzazione delle emissioni, pur non essendo tutti gli Stati membri pronti a conseguirlo individualmente, è necessario che la Comunità diventi parte contraente della convenzione e si assuma le proprie responsabilità;

10. considerando che, data l'urgenza di agire rapidamente, è essenziale che la Comunità e gli Stati membri completino quanto prima le procedure di ratifica e di approvazione della convenzione;

11. considerando l'opportunità che la Comunità e gli Stati membri depositino, se possibile contemporaneamente, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione,

DECIDE:

Articolo 1

Con il presente documento la Comunità economica europea approva la convenzione sul cambiamento climatico firmata a Rio de Janeiro nel giugno 1992.

Il testo della convenzione figura nell'allegato I alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il Presidente del Consiglio, in nome della Comunità economica europea, depositerà presso il Segretario generale delle Nazioni Unite gli strumenti di approvazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 22 della convenzione.

2. Contemporaneamente il Presidente depositerà la dichiarazione sulle competenze enunciata nell'allegato II alla presente decisione, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 22 della convenzione unitamente al testo della dichiarazione contenuta nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie al deposito, per quanto possibile simultaneo ed entro la data del 30 giugno 1993, degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte degli Stati membri e della Comunità.

2. Gli Stati membri informeranno la Commissione, al più tardi entro il 30 aprile 1993, della loro decisione di ratificare la convenzione o, a seconda delle circostanze, della probabile data di completamento delle relative procedure. La Commissione indicherà di comune accordo con gli Stati membri la data di deposito simultaneo dei suddetti strumenti.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio

ALLEGATO I

NAZIONI UNITE

ASSEMBLEA GENERALE

Distribuzione
GENERALE

A/AC237/18 (Part II)/Add.1

15 Maggio 1992

COMITATO INTERGOVERNATIVO PER LA NEGOZIAZIONE
DI UNA CONVENZIONE QUADRO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Quinta sessione, parte seconda
New York, 30 aprile - 9 maggio 1992

RELAZIONE DEL COMITATO INTERGOVERNATIVO PER LA NEGOZIAZIONE SU UNA CONVENZIONE QUADRO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI CONCERNENTE I LAVORI SVOLTI DURANTE LA SECONDA PARTE, QUINTA SESSIONE, CHE SI E' SVOLTA A NEW YORK DAL 30 APRILE AL 9 MAGGIO 1992

Addendum

La relazione del Comitato intergovernativo di negoziazione su una convenzione quadro sui cambiamenti climatici, concernente i lavori svolti durante la seconda parte della quinta sessione, sarà pubblicata con la numerazione A/AC237/18 (Parte II). Nell'allegato I del presente addendum è riportato il testo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, quale concordato e adottato dal Comitato il 9 maggio 1992. La risoluzione INC/1992/1 sulle disposizioni provvisorie, adottato dal Comitato il 9 maggio 1992, è riportata nell'allegato II.

A/AC237/18 (Parte II)/Add.1

ALLEGATO I ALLA RELAZIONE DEL COMITATO

CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Le parti alla Convenzione,

consapevoli che i cambiamenti di clima del pianeta e i relativi effetti negativi costituiscono un motivo di preoccupazione per il genere umano,

preoccupate per il fatto che le attività umane hanno notevolmente aumentato le concentrazioni atmosferiche di gas ad effetto serra, che questo aumento intensifica l'effetto serra naturale e che tale fenomeno provocherà in media un ulteriore riscaldamento della superficie della terra e dell'atmosfera e può avere un'influenza negativa sugli ecosistemi naturali e sul genere umano,

constatando che sia in passato che attualmente le emissioni mondiali di gas ad effetto serra sono dovute in gran parte ai paesi sviluppati, che le emissioni pro capite nei paesi in via di sviluppo sono ancora relativamente basse e che la quota delle emissioni mondiali dovute ai paesi in via di sviluppo aumenterà fino a che siano soddisfatte le esigenze sociali e di sviluppo,

consapevoli del ruolo e dell'importanza dei pozzi e dei serbatoi di gas ad effetto serra negli ecosistemi terrestri e marini,

costatando che la previsione dei cambiamenti climatici è soggetta a molte incertezze, in particolare per quanto riguarda la collocazione nel tempo, la grandezza e le manifestazioni regionali,

consapevoli che la portata mondiale dei cambiamenti climatici richiede la più vasta cooperazione possibile di tutti i paesi e la loro partecipazione ad un'azione internazionale adeguata ed efficace, in rapporto alle loro responsabilità comuni mai differenziate, alle rispettive capacità e alle loro condizioni economiche e sociali,

ricordando le pertinenti disposizioni della dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972,

ricordando anche che in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in rapporto alle loro politiche nel campo dell'ambiente e dello sviluppo, e che hanno la responsabilità di garantire che le attività svolte nel territorio soggetto alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di regioni al di fuori della loro giurisdizione nazionale,

confermando il principio della sovranità degli Stati nella cooperazione internazionale per far fronte ai cambiamenti climatici,

riconoscendo che gli Stati devono adottare un'efficace normativa ambientale e che le norme ambientali, gli obiettivi e le priorità di gestione devono riflettere lo stato dell'ambiente e dello sviluppo al quale si applicano, e che le norme applicate da alcuni paesi possono essere inadeguate e possono comportare ingiustificati costi economici e sociali nel caso di altri paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

ricordando le disposizioni della risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/228 del 22 dicembre 1989 relativa alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, e le risoluzioni 43/53 del 6 dicembre 1988, 44/207 del 22 dicembre 1989, 45/212 del 21 dicembre 1990 e 46/169 del 9 dicembre 1991 sulla protezione del clima mondiale per le presenti e future generazioni del genere umano,

ricordando anche le disposizioni della risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/206 del 22 dicembre 1989, concernente i possibili effetti negativi dell'aumento del livello del mare sulle isole e le zone costiere, in particolare sulle zone costiere di basso livello, e le pertinenti disposizioni della risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/172 del 19 dicembre 1989 sull'attuazione del piano di azione per combattere la desertificazione,

ricordando inoltre la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono del 1985 e il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono del 1987, quali adeguati e modificati il 29 giugno 1990,

prendendo atto della dichiarazione ministeriale della seconda Conferenza mondiale sul clima, adottata il 7 novembre 1990,

consapevoli del rilevante lavoro analitico che viene svolto da molti Stati sui cambiamenti climatici, e degli importanti contributi che l'Organizzazione meteorologica mondiale, il Programma ambiente delle Nazioni Unite e altri organismi, organizzazioni ed enti delle Nazioni Unite, come pure altre istituzioni internazionali ed intergovernative apportano allo scambio dei risultati della ricerca scientifica e al coordinamento delle ricerche,

riconoscendo che le iniziative necessarie per comprende e fronteggiare i cambiamenti climatici, sono più efficaci sul piano ambientale, economico e sociale, se sono basate su pertinenti considerazioni scientifiche, tecniche ed economiche e se sono costantemente riesaminate alla luce dei nuovi risultati raggiunti in questi campi,

riconoscendo che le varie azioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici possono essere di per sé giustificate sul piano economico e che possono inoltre essere utili per risolvere altri problemi ambientali,

riconoscendo anche che è necessario che i paesi sviluppati agiscano immediatamente in modo flessibile e sulla base di priorità chiaramente definite, come primo passo verso strategie generali di intervento sul piano mondiale, nazionale ed eventualmente regionale, che tengano conto di tutti i gas ad effetto serra e prendano nella debita considerazione il loro relativo contributo all'aggravamento dell'effetto serra,

riconoscendo inoltre che i paesi di basso livello ed i paesi che sono piccole isole, i paesi con zone costiere di basso livello, aride e semiaride oppure con zone soggette ad inondazioni, siccità e desertificazione, nonché i paesi in via di sviluppo con fragili ecosistemi montuosi sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici,

ammettendo che qualsiasi azione intesa a limitare le emissioni di gas ad effetto serra causa gravi difficoltà ai suddetti paesi e soprattutto ai paesi in via di sviluppo, le cui economie dipendono in modo rilevante dalla produzione, dall'uso e dall'esportazione di combustibili fossili,

convinti che i provvedimenti da adottare per fronteggiare i cambiamenti climatici devono essere coordinati in forma integrata con lo sviluppo economico e sociale, al fine di evitare effetti negativi su quest'ultimo, e tenendo pienamente conto della necessità giustamente prioritaria dei paesi in via di sviluppo di raggiungere una crescita economica sostenuta e di eliminare la povertà,

riconoscendo che tutti i paesi e in particolar modo i paesi in via di sviluppo devono poter accedere alle risorse necessarie per raggiungere uno sviluppo economico e sociale sostenibile; e che i paesi in via di sviluppo, per realizzare l'obiettivo suddetto, devono aumentare i consumi di energia, tenendo comunque conto delle possibilità di ottenere una maggiore efficienza energetica e di controllare le emissioni di gas ad effetto serra in generale, tra l'altro mediante applicazione di nuove tecnologie in condizioni che le rendono economicamente e socialmente vantaggiose,

decisi a proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI *

Ai fini della presente Convenzione s'intende per:

1. "effetti negativi dei cambiamenti climatici": i cambiamenti dell'ambiente fisico o della vita animale e vegetale dovuti a cambiamenti climatici, che hanno rilevanti effetti deleteri per la composizione, la capacità di recupero o la produttività di ecosistemi naturali e gestiti per il funzionamento dei sistemi socioeconomici oppure per la sanità e il benessere del genere umano;

2. "cambiamenti climatici": qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili;

3. "sistema climatico": l'insieme dell'atmosfera, idrosfera, biosfera, geosfera e delle relative interazioni;

4. "emissioni": emissione di gas ad effetto serra e/o dei loro precursori nell'atmosfera al di sopra di una determinata zona e in un determinato periodo di tempo;

5. "gas ad effetto serra": i gas di origine naturale o prodotti da attività umane, che fanno parte dell'atmosfera e assorbono e riflettono i raggi infrarossi;

6. "organizzazione regionale di integrazione economica": qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, che è competente per le materie trattate dalla presente Convenzione o dai relativi protocolli e che è stata debitamente autorizzata, in conformità delle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare relativi strumenti o ad accedervi;

* I titoli degli articoli sono indicati soltanto per facilitare la lettura.

7. "serbatoio": una o più compon enti del sistema climatico, in cui è immagazzinato un gas ad effetto serra o un precursore di un gas ad effetto serra;

8. "pozzo": qualsiasi processo, attività o meccanismo che elimina dall'atmosfera un gas ad effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas ad effetto serra;

9. "fonte": qualsiasi processo o attività, che immette nell'atmosfera un gas ad effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas ad effetto serra.

ARTICOLO 2

OBIETTIVO

L'obiettivo ultimo della presente Convenzione e di tutti i relativi strumenti giuridici che la Conferenza delle Parti può adottare, è di stabilizzare, in conformità delle pertinenti disposizioni della Convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Tale livello deve essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile.

ARTICOLO 3

PRINCIPI

Nello svolgimento delle azioni intese a raggiungere l'obiettivo della Convenzione e ad adempierne le disposizioni, le Parti devono basarsi, inter alia, ai principi qui di seguito esposti.

1. Le Parti devono proteggere il sistema climatico, a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità. Pertanto i paesi sviluppati che sono Parti alla Convenzione, devono prendere l'iniziativa nella lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi.

2. Le esigenze specifiche e le circostanze speciali dei paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione, in particolare modo di quelli che sono facilmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti di clima, e di quelle Parti, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, che dovrebbero sostenere un onere sproporzionato o abnorme ai sensi della Convenzione, devono essere prese in completa considerazione.

3. Le Parti devono adottare misure precauzionali per rilevare in anticipo, prevenire o ridurre al minimo le cause dei cambiamenti climatici e per mitigarne gli effetti negativi. Qualora esistano rischi di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve essere addotta come pretesto per rinviare l'adozione di tali misure, tenendo presente che le politiche e i provvedimenti necessari per far fronte ai cambiamenti climatici devono essere il più possibili efficaci in rapporto ai costi, in modo da garantire vantaggi mondiali al più basso costo possibile. A tal fine si devono elaborare politiche e provvedimenti che riflettano diversi contesti socioeconomici, siano completi, riguardino tutte le fonti pertinenti, i pozzi e i serbatoi di gas ad effetto serra, prevedano l'adeguamento e comprendano tutti i settori economici. Le azioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici possono essere attuate in cooperazione dalle Parti interessate.

4. Le Parti hanno il diritto e il dovere di promuovere uno sviluppo sostenibile. La politiche e i provvedimenti per proteggere il sistema climatico dai cambiamenti causati dalle attività umane, devono essere adattati alle specifiche condizioni di ciascuna Parte e devono essere integrati nei programmi nazionali di sviluppo, tenendo conto che lo sviluppo economico è essenziale per l'adozione di misure necessarie per far fronte ai cambiamenti climatici.

5. Le Parti collaborano per promuovere un sistema economico internazionale aperto e cooperativo, che porti ad una crescita e ad uno sviluppo economico sostenibile in tutte le Parti, in particolar modo nelle Parti che sono paesi in via di sviluppo, che potrebbero così lottare meglio contro i problemi dei cambiamenti climatici. Le misure adottate per combattere i cambiamenti climatici, ivi comprese quelle unilaterali, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI

1. Tenendo conto delle loro responsabilità comuni, ma differenziate e delle loro specifiche priorità nazionali e regionali di sviluppo, dei loro obiettivi e delle diverse circostanze, tutte le Parti:

 a) elaborano, aggiornano periodicamente, pubblicano e mettono a disposizione della Conferenza delle Parti, in conformità dell'articolo 12, inventari nazionali delle emissioni, causate dall'uomo, di gas ad effetto serra suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi, qualora tali gas non siano inclusi nel protocollo di Montreal, applicando metodologie comparabili che devono essere stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle Parti;

 b) formulano, attuano, pubblicano e aggiornano regolarmente programmi nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscono misure intese a mitigare i cambiamenti climatici, tenendo conto delle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonte e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, e misure intese a facilitare un adeguato adattamento ai cambiamenti climatici;

c) promuovono in cooperazione per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione, ivi compreso il trasferimento, di tecnologie, prassi e processi che permettono di controllare, ridurre o prevenire le emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra, qualora non siano inclusi nel protocollo di Montreal, in tutti i settori pertinenti, ivi compresi i settori dell'energia, dei trasporti, dell'industria, dell'agricoltura, della forestazione e della gestione dei rifiuti;

d) promuovono una gestione sostenibile e promuovono in cooperazione la conservazione e l'incremento, se del caso, dei pozzi e dei serbatoi di tutti i gas ad effetto serra, che non sono inclusi nel protocollo di Montreal, ivi compresi la biomassa, le foreste e gli oceani, nonché altri ecosistemi terrestri, costieri e marini;

e) preparano in cooperazione l'adattamento all'impatto dei cambiamenti climatici; sviluppano ed elaborano opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere, per le risorse idriche e per l'agricoltura, nonché per la protezione e il ripristino delle zone, particolarmente quelle africane, colpite dalla siccità e dalla desertificazione oppure dalle inondazioni;

f) tengono conto nella misura del possibile delle considerazioni sui cambiamenti climatici nell'elaborare le loro pertinenti politiche e azioni sociali, economiche ed ambientali, e applicano opportuni metodi, per esempio la valutazione dell'impatto, formulati e definiti a livello nazionale, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi che i progetti o i provvedimenti da esse adottati per mitigare i cambiamenti climatici o per adattarvisi, possono avere sull'economia, sulla sanità pubblica e sulla qualità dell'ambiente;

g) promuovono in cooperazione la ricerca scientifica, tecnologica, tecnica, socioeconomica e in altri settori, l'osservazione sistematica e la creazione di archivi di dati concernenti il sistema climatico e volti a migliorare le conoscenze, a ridurre o eliminare le restanti incertezze riguardo alle cause, agli effetti, alla portata e al periodo dei cambiamenti climatici e riguardo alle conseguenze economiche e sociali delle varie strategie di intervento;

h) promuovono in cooperazione uno scambio completo, aperto e rapido delle pertinenti informazioni scientifiche, tecnologiche, tecniche, socioeconomiche e giuridiche, concernenti il sistema climatico e i cambiamenti climatici, nonché le conseguenze economiche e sociali delle varie strategie di intervento;

i) promuovono in cooperazione l'educazione, la formazione e la consapevolezza del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici che incoraggiano la più vasta partecipazione possibile a questo processo, ivi compresa la partecipazione delle organizzazioni non governative;

j) comunicano alla Conferenza delle Parti le informazioni relative all'attuazione in conformità dell'articolo 12.

2. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti elencate nell'allegato I assumono gli obblighi di seguito specificati.

a) Ciascuna di queste Parti adotta politiche nazionali(1) e prende corrispondenti provvedimenti per mitigare i cambiamenti climatici, limitando le emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra e proteggendo e incrementando i suoi pozzi e serbatoi di gas ad effetto serra. Queste politiche e provvedimenti dimostreranno che i paesi sviluppati prendono l'iniziativa per modificare le tendenze a lunga scadenza delle emissioni causate dall'uomo in conformità dell'obiettivo della Convenzione, riconoscendo che il ritorno entro la fine del presente decennio ai precedenti livelli di emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio e di altri gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, contribuirebbe a tale modifica, e prendendo in considerazione le differenze di punti di partenza e di approcci, di strutture economiche e di risorse, la necessità di mantenere una crescita economica forte e sostenibile, le tecnologie disponibili e le altre singole circostanze, nonché la necessità che ciascuna di queste Parti contribuisca in misura equa ed adeguata allo sforzo mondiale per questo obiettivo. Queste Parti possono attuare tali politiche e provvedimenti congiuntamente con altre Parti e possono assistere altre Parti prestando aiuto per il raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione e, in particolare, di quello del presente sottoparagrafo.

b) Al fine di ottenere progressi in questo senso, ciascuna di queste Parti comunica in conformità dell'articolo 12 ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e in seguito periodicamente, informazioni particolareggiate sulle sue politiche e misure di cui al precedente sottoparagrafo a), nonché sulle previste risultanti emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonte e sulle eliminazioni suddivise per pozzo dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, nel periodo di cui al sottoparagrafo a) al fine di ritornare singolarmente o congiuntamente ai livelli 1990 di queste emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio o di altri gas ad effetto serra non inclusi nella convenzione di Montreal. Queste informazioni sono esaminate dalla Conferenza delle Parti nella sua prima sessione e in seguito periodicamente, in conformità dell'articolo 7.

c) Per il calcolo delle emissioni suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzo di gas ad effetto serra ai fini del precedente sottoparagrafo b), si deve tener conto delle migliori cognizioni scientifiche disponibili, ivi compresa l'effettiva capacità dei pozzi ed i rispettivi contributi di tali gas ai cambiamenti climatici. La Conferenza delle Parti prende in considerazione e concorda le metodologie per questi calcoli durante la prima sessione e in seguito le riesamina regolarmente.

(1) Incluse le politiche e le misure adottate da organizzazioni regionali d'integrazione economica.

d) La Conferenza delle Parti esamina durante la sua prima sessione l'adeguatezza dei precedenti sottoparagrafi a) e b). L'esame deve essere svolto tenendo presenti le migliori informazioni scientifiche e le migliori valutazioni disponibili dei cambiamenti climatici e dei relativi impatti, nonché le pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. In base a questo esame la Conferenza delle Parti decide gli opportuni interventi, tra cui eventualmente l'adozione di emendamenti degli obblighi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b). Durante la prima sessione la Conferenza delle Parti stabilisce inoltre i criteri per l'applicazione congiunta come indicato al precedente sottoparagrafo a). Un secondo esame dei sottoparagrafi a) e b) avrà luogo entro il 31 dicembre 1998 ed in seguito ad intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza delle Parti, finché sarà raggiunto l'obiettivo della Convenzione.

e) Ciascuna delle Parti:

i) coordina nel modo opportuno con le altri Parti interessate i pertinenti strumenti economici ed amministrativi, elaborati per raggiungere l'obiettivo della Convenzione;

ii) identifica e periodicamente esamina le proprie politiche e prassi che incoraggiano attività che portano a livelli di emissioni, causate dall'uomo, di gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, maggiori di quanto sarebbero altrimenti.

f) La Conferenza delle Parti esamina entro il 31 dicembre 1998 le informazioni disponibili nell'intento di assumere, con l'approvazione della Parte interessata, decisioni riguardo agli eventuali opportuni emendamenti agli elenchi di cui agli allegati I e II.

g) Qualsiasi Parte non inclusa nell'allegato I può al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in qualsiasi momento successivo notificare al depositario che intende assumere gli obblighi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b. Il depositario informa gli altri firmatari e le altre Parti di tale notifica.

3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate incluse nell'allegato II forniscono risorse finanziarie nuove e addizionali per coprire tutti i costi concordati, che le Parti che sono paesi in via di sviluppo, hanno sostenuto per soddisfare agli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Esse forniscono inoltre risorse finanziarie, fra l'altro per il trasferimento di tecnologie, necessarie alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, per sostenere tutti i maggiori costi relativi all'attuazione delle misure che sono previste dal paragrafo 1 del presente articolo e che sono concordate, in conformità dell'articolo 11, tra una Parte che è un paese in via di sviluppo e l'istituzione o le istituzioni internazionali di cui all'articolo 11. Nell'osservare questi obblighi si deve tener conto della necessità che il flusso di fondi sia adeguato e prevedibile, e dell'importanza di suddividere in modo opportuno questo onere finanziario tra le Parti che sono paesi sviluppati.

4. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate incluse nell'allegato II forniscono inoltre alle Parti che sono paesi in via di sviluppo e sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, un contributo per sostenere i costi di adattamento a tali effetti negativi.

5. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate incluse nell'allegato II, assumono tutte le iniziative possibili per promuovere, facilitare e, se necessario, finanziare l'accesso di altre Parti, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, alle tecnologie innocue per l'ambiente e alle conoscenze tecniche oppure il trasferimento di tali tecnologie e conoscenze a dette Parti, in modo che possano ottemperare alle disposizioni della Convenzione. In questo processo le Parti che sono paesi sviluppati, devono sostenere lo sviluppo e l'incremento delle capacità e delle tecnologie proprie delle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Le altre Parti ed organizzazioni che sono in grado di intervenire in questo senso, possono anche prestare assistenza per facilitare il trasferimento di tali tecnologie.

6. Per l'adempimento degli obblighi cui al precedente paragrafo 2, la Conferenza delle Parti accorda un certo grado di flessibilità alle Parti, incluse nell'allegato I, che si trovano in una situazione di transizione verso un'economia di mercato, al fine di incrementarne la capacità a fronteggiare i cambiamenti climatici, tenendo conto anche del livello storico, preso come riferimento, delle emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal.

7. La misura in cui le Parti che sono paesi in via di sviluppo, adempiranno gli obblighi a loro derivanti dalla Convenzione, dipenderà dall'effettivo adempimento da Parte dei paesi sviluppati che sono Parti alla Convenzione, degli obblighi che a loro derivano dalla Convenzione e che riguardano le risorse finanziarie e il trasferimento di tecnologie, e sarà subordinata alle esigenze di sviluppo economico e sociale e di eliminazione della povertà, che sono le prime e principali priorità dei paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione.

8. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente articolo, le Parti esaminano in modo approfondito quali sono le azioni, ivi comprese le azioni relative al finanziamento, all'assicurazione e al trasferimento di tecnologia, necessarie a norma della Convenzione per risolvere le esigenze ed i problemi specifici dei paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione, che sono causati dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici e/o dall'impatto dell'attuazione dei provvedimenti di difesa, in particolare riguardo ai seguenti paesi:

 a) piccoli paesi insulari;
 b) paesi con zone costiere basse;
 c) paesi con zone aride e semiaride, zone boschive e zone soggette alla deforestazione;
 d) paesi con zone soggette a disastri naturali;
 e) paesi con zone soggette alla siccità e alla desertificazione;
 f) paesi con zone di elevato inquinamento atmosferico urbano;
 g) paesi con zone che presentano ecosistemi fragili, ivi compresi gli ecosistemi montani;
 h) paesi le cui economie dipendono in larga misura dal reddito ricavato dalla produzione, dalla lavorazione, dall'esportazione e/o dal consumo di combustibili fossili e dei relativi prodotti ad elevato potere calorico;
 i) paesi senza sbocco sul mare e paesi di transito.

 Inoltre la Conferenza delle Parti puó svolgere, se opportuno, azioni in merito alle disposizioni del presente paragrafo.

9. Nell'esecuzione di azioni concernenti il finanziamento e il trasferimento di tecnologia, le Parti prendono nella massima considerazione le esigenze specifiche e le situazioni speciali dei paesi meno sviluppati.

10. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Convenzione, le Parti prendono in considerazione, in conformità dell'articolo 10, la situazione delle Parti, in particolare delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, le cui economie sono vulnerabili agli effetti negativi dell'attuazione di provvedimenti adottati per far fronte ai cambiamenti climatici. Tale disposizione si applica soprattutto alle Parti le cui economie dipendono in elevata misura dal reddito ricavato dalla produzione, dalla lavorazione, dall'esportazione e/o dal consumo di combustibili fossili e dei relativi prodotti ad elevato potere calorico, e/o dall'uso di combustibili fossili che tali paesi molto difficilmente possono sostituire con energie alternative.

ARTICOLO 5

RICERCA E OSSERVAZIONE SISTEMATICA

Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (g), le Parti:

a) sostengono e, se opportuno, sviluppano ulteriormente i programmi e le reti o le organizzazioni internazionali e intergovernative, che hanno il compito di definire, svolgere, valutare e finanziare la ricerca, la raccolta di dati e l'osservazione sistematica, tenendo conto della necessità di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi;

b) sostengono gli sforzi internazionali e intergovernativi volti a rafforzare l'osservazione sistematica e le possibilità qualitative e quantitative di ricerca scientifica e tecnica sul piano nazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e a promuovere la comunicazione e lo scambio di dati ed analisi di tali ricerche registrati ed elaborati in zone che sono al di fuori della giurisdizione nazionale;

c) tengono conto delle preoccupazioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo e cooperano per migliorare le loro possibilità qualitative e quantitative di partecipare agli sforzi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b).

ARTICOLO 6

EDUCAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO

Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (i), le Parti:

a) promuovono e facilitano a livello nazionale e, se opportuno, a livello regionale e provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti nazionali e nei limiti delle rispettive capacità:

 i) lo sviluppo e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti;

 ii) l'accesso del pubblico alle informazioni sui cambiamenti climatici e sui relativi effetti;

 iii) la partecipazione del pubblico all'esame dei cambiamenti climatici e dei relativi effetti, e all'elaborazione di adeguati interventi;

 iv) la formazione del personale scientifico, tecnico e direttivo.

b) Cooperano e si impegnano ad incrementare a livello internazionale, ricorrendo, se opportuno, ad organismi esistenti:

 i) lo sviluppo e lo scambio di materiale di educazione e di sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti;

 ii) lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di educazione e di formazione, ivi compreso il rafforzamento di organismi nazionali e lo scambio o l'invio di personale per formare esperti in questo campo, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 7

CONFERENZA DELLE PARTI

1. E' istituita una Conferenza delle Parti.

2. La Conferenza delle Parti, in quanto organo supremo della presente Convenzione, esamina regolarmente l'attuazione della Convenzione e di qualsiasi relativo strumento giuridico che la conferenza delle Parti eventualmente adotta, e nei limiti del suo mandato assume le decisioni necessarie per promuovere l'effettiva attuazione della Convenzione. A tal fine la conferenza delle Parti:

a) esamina periodicamente gli obblighi delle Parti e gli accordi istituzionali, adottati a norma della Convenzione, alla luce dell'obiettivo della Convenzione, dell'esperienza acquisita nell'attuarla e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;

b) promuove e facilita lo scambio di informazioni sui provvedimenti adottati dalle Parti per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi obblighi derivanti dalla Convenzione;

c) facilita, su richiesta di due o più Parti, il coordinamento dei provvedimenti da esse adottati per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi obblighi derivanti dalla Convenzione;

d) promuove e dirige, in conformità dell'obiettivo e delle disposizioni della Convenzione, l'elaborazione ed il perfezionamento periodico di metodologie comparabili, che devono essere stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle Parti, intese, fra l'altro, a preparare inventari di emissioni di gas ad effetto serra suddivise per fonti e di eliminazioni di tali gas suddivise per pozzi, e a valutare l'efficacia di provvedimenti volti a limitare le emissioni ed incrementare le eliminazioni di questi gas;

e) valuta, sulla base di tutte le informazioni ad essa comunicate in conformità delle disposizioni della Convenzione, l'attuazione della Convenzione da parte delle Parti, gli effetti globali dei provvedimenti adottati in applicazione della Convenzione, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, nonché i relativi impatti cumulativi, e la misura in cui si ottengono progressi nel raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione;

f) esamina ed adotta relazioni regolari sull'attuazione della Convenzione e provvede alla loro pubblicazione;

g) formula raccomandazioni su qualsiasi problema relativo all'attuazione della Convenzione;

h) si impegna a mobilitare le risorse finanziarie in conformità dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e dell'articolo 11;

i) istituisce organi sussidiari, se ritenuti necessari per l'attuazione della Convenzione;

j) esamina le relazioni presentate dagli organi sussidiari e fornisce loro linee direttive;

k) stabilisce di comune accordo ed adotta all'unanimità le norme di procedura e le norme finanziarie per se stessa e per gli organi sussidiari;

l) richiede e utilizza, se opportuno, i servizi, la cooperazione e le informazioni delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi;

m) svolge le altre funzioni che sono necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione, nonché tutte le altre funzioni assegnate ad essa dalla Convenzione.

3. La Conferenza delle Parti adotta durante la prima sessione le proprie norme di procedura, nonché quelle degli organi sussidiari istituiti dalla Convenzione. Tali norme devono regolamentare anche le procedure decisionali per questioni che non sono già soggette alle procedure decisionali stabilite dalla Convenzione. Tali procedure possono prevedere maggioranze specifiche per l'adozione di decisioni particolari.

4. La prima sessione della Conferenza delle Parti deve essere convocata dal segretariato interinale di cui all'articolo 21 e deve aver luogo entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Successivamente le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogni anno, a meno che sia deciso diversamente dalla Conferenza delle Parti.

5. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogniqualvolta ciò sia ritenuto necessario dalla Conferenza oppure richiesto per iscritto da una Parte, a condizione però che almeno un terzo delle Parti esprimano il loro accordo entro sei mesi dalla data in cui il segretariato ha comunicato loro la richiesta.

6. Le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché qualsiasi Stato membro di tali istituzioni oppure osservatore presso tali istituzioni che non è Parte alla Convenzione, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente o agenzia, sia esso nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle questioni soggette alla Convenzione, che ha informato il segretariato del suo desiderio di essere rappresentato ad una sessione della Conferenza delle Parti in qualità di osservatore, può essere ammesso, a meno che si opponga almeno un terzo delle Parti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette alle norme di procedura adottatte dalla Conferenza delle Parti.

ARTICOLO 8

SEGRETARIATO

1. È istituito un segretariato.

2. Le funzioni del segretariato sono:

 a) organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari istituiti a norma dalla Convenzione e predisporre i servizi richiesti;

 b) raccogliere e diffondere le relazioni ricevute;

 c) facilitare, su richiesta, l'assistenza alle Parti, in particolar modo alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, nel raccogliere e comunicare le informazioni richieste in conformità delle disposizioni della Convenzione;

 d) preparare le relazioni sulle sue attività e presentarle alla Conferenza delle Parti;

e) provvedere al necessario coordinamento con i segretariati di altre istituzioni internazionali competenti;

f) stipulare, sotto la direzione penale della Conferenza delle Parti, accordi amministrativi e contrattuali che sono necessari per un efficace svolgimento delle sue funzioni;

g) svolgere le altre funzioni di segretariato specificate nella Convenzione e nei relativi protocolli e le altre funzioni che fossero stabilite dalla Conferenza delle Parti.

3. La Conferenza delle Parti designa durante la prima sessione un segretariato permanente e prende disposizioni per il suo funzionamento.

ARTICOLO 9

ORGANO SUSSIDIARIO DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA

1. È istituito un organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica, che deve fornire alla Conferenza delle Parti e, se opportuno, agli altri organi sussidiari, tempestive informazioni e consulenza per le questioni scientifiche e tecniche relative alla Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a questo organo. Esso deve essere pluridisciplinare e deve comprendere i rappresentanti governativi esperti del pertinente settore. Rende conto regolarmente alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.

2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti e basandosi sui lavori dei competenti organismi internazionali, questo organo deve:

a) eseguire valutazioni dello stato delle conoscenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici ed ai loro effetti;

b) preparare valutazioni scientifiche sugli effetti dei provvedimenti presi per l'attuazione della Convenzione;

c) individuare tecnologie e conoscenze tecniche innovative, efficaci ed avanzate e fornire consulenza sui modi e sui mezzi per promuovere lo sviluppo e/o il trasferimento di tali tecnologie;

d) prestare consulenza sui programmi scientifici, sulla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo relativi ai cambiamenti climatici, nonché sui modi e sui mezzi per favorire la formazione di una capacità nei paesi in via di sviluppo grazie alle forze interne;

e) rispondere alle questioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche che la Conferenza delle Parti ed i suoi organi sussidiari possono sottoporre al suo parere.

3. Le funzioni ed il mandato di questo organo possono essere ulteriormente elaborati dalla Conferenza delle Parti.

ARTICOLO 10

ORGANO SUSSIDIARIO DI ATTUAZIONE

1. È istituito un organo sussidiario per l'attuazione della Convenzione, che ha il compito di prestare assistenza alla Conferenza delle Parti nella valutazione e nell'esame dell'effettiva attuazione della Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a questo organo. Esso comprende i rappresentanti governativi, che sono esperti in questioni relative ai cambiamenti climatici. Rende conto regolarmente alla Conferenza delle Parti di tutti gli aspetti dei suoi lavori.

2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti, questo organo assolve le seguenti funzioni:

 a) prende in considerazione le informazioni comunicate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, al fine di valutare l'effetto complessivo degli interventi assunti dalle Parti alla luce delle più recenti valutazioni scientifiche in merito ai cambiamenti climatici;

 b) prende in considerazione le informazioni comunicate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, al fine di assistere la Conferenza delle Parti nello svolgimento dei riesami stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 2 (b);

 c) assiste la Conferenza delle Parti, se opportuno, nella preparazione e nell'attuazione delle sue decisioni.

ARTICOLO 11

MECCANISMO FINANZIARIO

1. E' istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanziarie a titolo di dono o di prestito agevolato, anche per il trasferimento di tecnologia. Esso svolge le sue funzioni sotto la direzione della Conferenza delle Parti, verso la quale è responsabile. Quest'ultima decide le sue politiche e priorità di programma e i suoi criteri di assegnazione di risorse finanziarie in rapporto alla presente Convenzione. La gestione del meccanismo finanziario è affidata ad uno o più enti internazionali esistenti.

2. Tutte le Parti devono essere rappresentate nel meccanismo finanziario in modo equo e proporzionale, nel quadro di un sistema trasparente di gestione.

3. La Conferenza delle Parti e l'ente o gli enti cui è stata affidata la gestione del meccanismo finanziario, stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie per dare effetto ai precedenti paragrafi. Tali disposizioni comprendono:

 a) le modalità per garantire che i progetti finanziati, intesi a far fronte ai cambiamenti climatici, siano conformi alle politiche, alle priorità di programma e ai criteri di assegnazione stabiliti dalla Conferenza delle Parti;

 b) le modalità con cui una particolare decisione di finanziamento può essere riesaminata alla luce di tali politiche, priorità di programma e criteri di assegnazione;

 c) l'invio da parte dell'ente o degli enti alla Conferenza delle Parti di regolari relazioni sulle operazioni di finanziamento svolte; questa disposizione è conforme alla prescrizione di responsabilità stabilita al precedente paragrafo 1;

 d) la determinazione in una forma prevedibile ed identificabile dell'importo dei finanziamenti necessari e disponibili per l'attuazione della Convenzione e l'indicazione delle condizioni alle quali tale importo deve essere periodicamente rieesaminato.

4. La Conferenza delle Parti adotta, durante la prima sessione, gli accordi necessari per attuare le summenzionate disposizioni, riesaminando e tenendo conto degli accordi provvisori di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e decide se questi accordi provvisori devono restare in vigore. Successivamente, entro quattro anni, la Conferenza delle Parti riesamina il meccanismo finanziario ed adotta le opportune misure.

5. Le Parti che sono paesi sviluppati, possono anche fornire alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, le quali possono avvalersene, le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della Convenzione tramite canali bilaterali, regionali e multilaterali.

ARTICOLO 12

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, ciascuna Parte comunica, tramite il segretariato, alla Conferenza delle Parti le seguenti informazioni:

 a) un inventario nazionale delle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal; ciascuna Parte deve compilare l'inventario nella misura delle sue capacità, utilizzando metodologie comparabili, che la Conferenza delle Parti deve concordare e promuovere;

 b) una descrizione generale delle iniziative prese o previste dalla Parte per attuare la Convenzione;

c) qualsiasi altra informazione che la Parte ritiene attinente al raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione e opportuna per l'inclusione nella sua comunicazione, aggiungendo se possibile materiale utile per i calcoli delle tendenze mondiali delle emissioni.

2. Ciascuna Parte che è un paese sviluppato e ciascuna altra Parte elencata nell'allegato I deve includere nella comunicazione le seguenti informazioni:

a) una descrizione particolareggiata delle politiche e dei provvedimenti che ha adottato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 (a) e 2 (b);

b) una stima specifica degli effetti che le politiche ed i provvedimenti di cui al precedente sottoparagrafo (a) avranno sulle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonti e sull'eliminazioni suddivise per pozzi dei gas ad effetto serra durante il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 (a).

3. Inoltre, ciascuna Parte che è un paese sviluppato e ciascun'altra Parte sviluppata inclusa nell'allegato II deve aggiungere i particolari dei provvedimenti adottati in conformità dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5.

4. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo, possono proporre, su base volontaria, progetti da finanziare, ivi comprese tecnologie specifiche, materiali, apparecchiature, tecniche o prassi che sarebbero necessari per attuare tali progetti, indicando anche, se possibile, una stima di tutti i costi supplementari, delle riduzioni delle emissioni e degli aumenti delle eliminazioni di gas ad effetto serra, nonché una stima dei vantaggi che ne derivano.

5. Ciascuna Parte che è un paese sviluppato e ciascun'altra Parte elencata nell'allegato I presenta una prima relazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Ciascuna Parte non elencata nell'allegato I presenta la sua prima comunicazione entro tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione, o dalla disponibilità di risorse finanziarie in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3. Le Parti che sono paesi meno sviluppati, possono presentare la loro prima comunicazione ad una data scelta a loro discrezione. La frequenza delle successive comunicazioni è determinata per tutte le Parti dalla Conferenza delle Parti, tenendo conto dello scadenzario differenziato stabilito nel presente paragrafo.

6. Le informazioni comunicate dalle Parti a norma del presente articolo sono sollecitamente trasmesse dal segretariato alla Conferenza delle Parti e a ciascun ente sussidiario interessato. Se necessario, la Conferenza delle Parti riesamina le procedure per la comunicazione delle informazioni.

7. A partire dalla prima sessione, la Conferenza delle Parti prevede accordi affinché le Parti che sono paesi in via di sviluppo ottengano, su loro richiesta, assistenza tecnica e finanziaria per la raccolta e la comunicazione delle informazioni a norma del presente articolo, nonché per l'accertamento delle esigenze tecniche e finanziarie connesse ai progetti proposti e ai provvedimenti d'intervento di cui all'articolo 4. L'assistenza può essere prestata, a seconda dell'opportunità, da altre Parti, dalle competenti organizzazioni internazionali e dal segretariato.

8. Qualsiasi gruppo di Parti può presentare, tenendo presenti le direttive adottate dalla Conferenza delle Parti e salvo preventiva notifica alla Conferenza delle Parti, una comunicazione comune relativa all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, purché tale comunicazione comprenda informazioni sull'adempimento da parte di ciascuna di queste Parti dei singoli obblighi derivanti dalla Convenzione.

9. Le informazioni che una Parte invia al segretariato con la qualifica di riservate, in conformità dei criteri che devono essere stabiliti dalla Conferenza delle Parti, sono raccolte dal segretariato per proteggerne la riservatezza, prima di essere messe a disposizione di qualsiasi ente deputato a comunicare ed esaminare le informazioni.

10. Fatto salvo il disposto del precedente paragrafo 9 e senza pregiudizio per la facoltà di qualsiasi Parte di rendere pubblica in qualsiasi momento la sua comunicazione, il segretariato rende pubbliche le comunicazioni ricevute dalle Parti a norma del presente articolo, quando esse sono sottoposte alla Conferenza delle Parti.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE DELLE QUESTIONI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Alla prima sessione la Conferenza delle Parti prende in considerazione l'istituzione di un processo consultivo multilaterale, disponibile alle Parti su loro richiesta, per la risoluzione delle questioni concernenti l'attuazione della Convenzione.

ARTICOLO 14

COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE

1. In caso di vertenza tra due o più Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, le Parti in questione cercano di arrivare ad una composizione della controversia tramite trattative o qualsiasi altro mezzo conciliativo di loro scelta.

2. Nel ratificare, accettare, approvare la Convenzione o nell'accedervi oppure in qualsiasi momento successivo, una Parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica, può dichiarare, con atto scritto presentato al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione riconosce come obbligatoria ipso facto e senza speciale accordo con qualsiasi Parte che accetta lo stesso obbligo:

 a) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia e/o

 b) l'arbitrato svolto in conformità delle procedure che la Conferenza delle Parti deve adottare il più presto possibile con un allegato sull'arbitrato.

 La Parte che sia un'organizzazione regionale di integrazione economica può fare una dichiarazione con identico effetto per quanto riguarda l'arbitrato svolto in conformità delle procedure di cui al precedente sottoparagrafo b).

3. Una dichiarazione compiuta in conformità del precedente paragrafo 2 è valida fino alla scadenza in essa stabilita o fino al termine di un periodo di tre mesi calcolato a decorrere dalla data in cui è stato depositato presso il depositario un avviso di revoca.

4. Una nuova dichiarazione, un avviso di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano in nessun modo un procedimento in corso presso la Corte internazionale di giustizia o presso il tribunale arbitrale, a meno che le Parti alla controversia stabiliscano diversamente di comune accordo.

5. Salvo il disposto del precedente paragrafo 2, se 12 mesi dopo la notifica che una Parte ha presentato all'altra per dichiarare che tra esse esiste una disputa, le Parti in questione non sono state capaci di risolvere la loro controversia tramite i mezzi indicati al precedente paragrafo 1, la disputa è sottoposta a conciliazione su richiesta di una delle Parti alla controversia.

6. Su richiesta di una delle Parti alla disputa è istituita una commissione di conciliazione. La commissione è composta, in pari numero, di membri nominati da ciascuna delle Parti in questione e da un presidente scelto di comune accordo dai membri nominati da ciascuna Parte. La commissione esprime una raccomandazione, che le Parti devono esaminare in buona fede.

7. La Conferenza delle Parti deve adottare il più presto possibile ulteriori procedure relative alla conciliazione con un allegato sulla conciliazione.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi strumento giuridico che la Conferenza delle Parti possa adottare, a meno che sia disposto diversamente nello strumento.

ARTICOLO 15

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla Convenzione.

2. Gli emendamenti alla Convenzione sono adottati in sessione ordinaria della Conferenza delle Parti. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione deve essere comunicato alle Parti dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione alla quale è proposta l'adozione dell'emendamento. Il segretariato comunica gli emendamenti proposti anche ai firmatari della Convenzione e per informazione al depositario.

3. Le Parti si impegnano a raggiungere un accordo unanime su qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione. Se nonostante tutti gli sforzi compiuti non viene raggiunto un accordo unanime, l'emendamento è adottato in ultima istanza alla maggioranza di tre quarti delle Parti presenti alla riunione e partecipanti alla votazione. L'emendamento adottato è comunicato dal segretariato al depositario, che lo trasmette a tutte le Parti per accettazione.

4. Gli strumenti di accettazione di un emendamento sono depositati presso il depositario. L'emendamento adottato in conformità del precedente paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che lo hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto lo strumento di accettazione da almeno tre quarti delle Parti alla Convenzione.

5. Per qualsiasi altra Parte l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte deposita presso il depositario il suo strumento di accettazione di detto emendamento.

6. Ai fini del presente articolo, per "Parti presenti alla riunione e partecipanti alla votazione" si intendono le Parti che sono presenti ed esprimono voto positivo o negativo.

ARTICOLO 16

ADOZIONE ED EMENDAMENTO DEGLI ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

1. Gli allegati alla Convenzione formano Parte integrante di essa e, se non è espressamente disposto in modo diverso, un riferimento alla Convenzione costituisce nello stesso tempo un riferimento ai suoi allegati. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, paragrafi 2 (b) e 7, l'uso di tali allegati è limitato ad elenchi, formulari e qualsiasi altro materiale di natura descrittiva, che abbia un carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.

2. Gli allegati della Convenzione sono proposti ed adottati in conformità della procedura stabilita dall'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4.

3. Un allegato che è stato adottato in conformità del precedente paragrafo 2, entra in vigore per tutte le Parti alla Convenzione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha comunicato a tali Parti l'adozione dell'allegato, escluse le Parti che hanno notificato per iscritto al depositario entro il suddetto periodo, che non accettano l'allegato. L'allegato entra in vigore per le Parti che ritirano la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.

4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati della Convenzione sono soggette alla stessa procedura applicata per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli allegati alla Convenzione in conformità dei precedenti paragrafi 2 e 3.

5. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento alla Convenzione, tale allegato o emendamento ad un allegato non entra in vigore finché non sia entrato in vigore l'emendamento ad una Convenzione.

ARTICOLO 17

PROTOCOLLI

1. La Conferenza delle Parti può adottare, durante qualsiasi sessione ordinaria, protocolli alla Convenzione.

2. Il segretariato comunica alle Parti, almeno sei mesi prima di tale sessione, il testo di qualsiasi proposta di protocollo.

3. Le disposizioni per l'entrata in vigore di un protocollo sono stabilite dal protocollo stesso.

4. Solo le Parti alla Convenzione possono essere Parti ad un protocollo.

5. Le decisioni proposte a norma di un protocollo sono assunte soltanto dalle Parti al protocollo in questione.

ARTICOLO 18

DIRITTO DI VOTO

1. Ciascuna Parte alla Convenzione ha un voto, fatto salvo il disposto del successivo paragrafo 2.

2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione. Tale organizzazione non esercita il diritto di voto, se uno dei suoi Stati membri esercita il suo diritto e viceversa.

ARTICOLO 19

DEPOSITARIO

Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione e dei protocolli adottati in conformità dell'articolo 17.

ARTICOLO 20

FIRMA

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle Nazioni Unite o delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, degli Stati che sono Parti allo statuto della Corte internazionale di giustizia e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a Rio de Janeiro, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, e successivamente alla sede delle Nazioni Unite a New York dal 20 giugno 1992 al 19 giugno 1993.

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le funzioni del segretariato di cui all'articolo 8 sono svolte a titolo provvisorio dal segretariato istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/212 del 21 dicembre 1990, fino al termine della prima sessione della Conferenza delle Parti.

2. Il capo del segretariato interinale di cui al precedente paragrafo 1 opera in stretta collaborazione con il Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici, per garantire che detto gruppo possa soddisfare alle esigenze di una obiettiva consulenza scientifica e tecnica. Possono essere consultati anche altri enti scientifici e tecnici.

3. Il Fondo mondiale dell'ambiente del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, del Programma ambiente delle Nazioni Unite e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo è l'istituzione internazionale a cui è affidata a titolo provvisorio la gestione del meccanismo finanziario. In rapporto a ciò, il Fondo mondiale per l'ambiente deve essere adeguatamente ristrutturato e la possibilità di diventarne membro deve essere universale, in modo che esso possa adempiere le disposizioni dell'articolo 11.

ARTICOLO 22

RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE O ADESIONE

1. La Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione da Parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all'adesione dal giorno successivo alla data in cui non è più aperta alla firma. Strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il depositario.

2. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte alla convenzione, senza che nessuno dei suoi Stati membri sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Nel caso in cui uno o più Stati membri di una simile organizzazione sono Parti alla Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare in concomitanza i diritti derivanti dalla Convenzione.

3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare l'estensione delle loro competenze riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Inoltre tali organizzazioni devono informare il depositario, che a sua volta ne informa le Parti, di qualsiasi modifica sostanziale della estensione delle loro competenze.

ARTICOLO 23

ENTRATA IN VIGORE

1. La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifica, accetta o approva la Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non è aggiunto al numero di quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

ARTICOLO 24

RISERVE

Non possono essere fatte riserve alla Convenzione.

ARTICOLO 25

DENUNCIA

1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione per una Parte, detta Parte può in qualsiasi momento denunciare la Convenzione inviando notifica scritta al depositario.

2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di denuncia oppure ad una data successiva specificata nella notifica di denuncia.

3. La Parte che denuncia la Convenzione, denuncia implicitamente anche qualsiasi protocollo di cui è Parte.

ARTICOLO 26

TESTI FACENTI FEDE

L'originale della presente Convenzione, di cui i testi in lingua araba, in lingua cinese, in lingua inglese, in lingua francese, in lingua russa e in lingua spagnola fanno ugualmente fede, deve essere depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a New York, il nove maggio millenovecentonovantadue

ALLEGATO I

Australia
Austria
Bielorussia *
Belgio
Bulgaria*
Canada
Cecoslovacchia*
Danimarca
Comunità europea
Estonia*
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria*
Islanda
Irlanda
Italia
Giappone
Lettonia*
Lituania*
Lussemburgo
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia*
Portogallo
Romania*
Federazione russa*
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina*
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Stati Uniti d'America

* Paesi che si trovano in un processo di transizione verso un'economia di mercato.

ALLEGATO II

Australia
Austria
Belgio
Canada
Danimarca
Comunità europea
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Islanda
Irlanda
Italia
Giappone
Lussemburgo
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Norvegia
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Stati Uniti d'America

ALLEGATO II DELLA RELAZIONE DEL COMITATO

RISOLUZIONE ADOTTATA DAL COMITATO INTERGOVERNATIVO PER LA NEGOZIAZIONE DI UNA CONVENZIONE QUADRO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

INC/1992/1 Disposizioni provvisorie

Il comitato intergovernativo per la negoziazione di una Convenzione quadro sui cambiamenti climatici,

avendo approvato ed adottato il testo della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite,

considerando che sono necessari preparativi per una pronta ed efficace applicazione della Convenzione, dopo la sua entrata in vigore,

considerando inoltre che, nel caso delle disposizioni transitorie, è essenziale la partecipazione ai negoziati di tutti i membri del comitato,

ricordando le risoluzioni dell'Assemblea Generale 45/212 del 21 dicembre 1990 e 46/169 del 19 dicembre 1991,

1. chiede a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica abilitate in tal senso, di firmare la Convenzione durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo a Rio de Janeiro o il più presto possibile e in seguito di ratificare, accettare, approvare la Convenzione o di aderirvi;

2. prega il Segretario generale di adottare le misure necessarie per convocare una sessione del comitato, in conformità del paragrafo 4 della risoluzione dell'Assemblea Generale 46/169, al fine di preparare la prima sessione della Conferenza delle Parti, come specificato nella Convenzione;

3. prega inoltre il Segretario generale di presentare una raccomandazione all'Assemblea Generale, durante la quarantasettesima sessione, in merito alle misure da adottare per ulteriori sessioni del comitato fino all'entrata in vigore della Convenzione;

4. invita il Segretario generale ad includere nella sua relazione per l'Assemblea Generale, in conformità dei paragrafi 4 e 9 della risoluzione 46/169, proposte che permettano al segretariato istituito in conformità della risoluzione 45/212, di continuare le sue attività finché la Conferenza delle Parti abbia designato il segretariato della Convenzione;

5. fa appello ai governi e alle organizzazioni affinché versino contributi volontari per i fondi fuori bilancio costituiti in conformità della risoluzione dell'Assemblea Generale 45/212, al fine di contribuire ai costi delle misure provvisorie e garantire una piena ed effettiva partecipazione dei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi in via di sviluppppo che sono piccole isole, nonché dei paesi in via di sviluppo colpiti dalla siccità e dalla desertificazione a tutte le sessioni del comitato;

6. invita gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica abilitate a firmare la Convenzione, a comunicare il più presto possibile al capo del segretariato informazioni relative a provvedimenti conformi alle disposizioni della Convenzione, in attesa della sua entrata in vigore.

9 maggio 1992

ALLEGATO II

Dichiarazione della Comunità economica europea, in conformità con quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 22 della convenzione quadro sul cambiamento climatico

Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, modificato dall'Atto unico europeo (e dal trattato sull'Unione europea), la Comunità è competente ad intraprendere azioni per la protezione dell'atmosfera e del clima, nonché a partecipare ad accordi internazionali. Tale competenza è esclusiva in materia commerciale. Nelle materie coperte dalla legislazione, ed elecate di seguito, essa è in parte esclusiva e in parte mista.

La Comunità potrà assumere in futuro maggiori responsabilità mediante l'adozione di una legislazione più specifica sul cambiamento climatico.

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE AZIONI COMUNITARIE

A. SETTORE ENERGETICO: aspetti generali

1. Regolamento (CEE) del Consiglio 2008/90 riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma THERMIE), GU L 185 del 17.7.1990, pag. 1.

2. Decisione del Consiglio 89/364/CEE concernente un programma d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica, GU L 157 del 9.6.1989.

3. Decisione del Consiglio 91/565/CEE sulla promozione dell'efficienza energetica nella Comunità (programma SAVE), GU L 307 dell'8.11.1991.

4. Risoluzione del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri, GU C 241 del 25.9.1986, pag. 1.

5. Risoluzione del Consiglio del 26 novembre 1986 concernente un orientamento comunitario di sviluppo delle fonti di energia nuove e rinnovabili, GU C 316 del 9.12.1986.

6 Comunicazione della Commissione al Consiglio sull'energia non inquinante ed efficiente per lo sviluppo, SEC(92) 708 del 26.5.1992.

7. Comunicazione della Commissione al Consiglio "L'energia e l'ambiente", COM(89) 369 def. dell'8.2.1990.

8. Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'indicazione mediante l'etichettatura e mediante schede informative del consumo di energia e di altre risorse negli apparecchi domestici, COM(91) 285 def. del 6.8.1991.

9. Proposta di direttiva del Consiglio che fissa i tassi minimi di resa per le nuove caldaie di acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, COM(90) 368 def. del 12.11.1990.

B. STRATEGIA COMUNITARIA PER LA STABILIZZAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO_2

10. Comunicazione della Commissione - Una strategia comunitaria per limitare le emissioni di CO_2 e migliorare l'efficienza energetica, COM(92) 246 def. del 4.6.1992.

11. Proposta di decisione del Consiglio su un meccanismo comunitario di sorveglianza delle emissioni di CO_2 e di altre emissioni di gas serra, SEC(92) 854 def. del 22.5.1992.

12. Proposta di direttiva del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (programma SAVE), COM(92) 182 def. del 26.6.1992.

13. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia, COM(92) 226 def. del 30.6.1992.

14. Proposta di decisione del Consiglio concernente un maggiore sfruttamento delle energie rinnovabili nella Comunità (programma ALTENER), COM(92) 180 def. del 29.6.1992.

C. STRUMENTI FINANZIARI

15. Regolamento (CEE) del Consiglio 1973/92 del 21 maggio 1992 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), GU L 206 del 22.7.1992.

16. Raccomandazione per una decisione del Consiglio in merito alla partecipazione della Comunità al GEF (Global Environment Facility), SEC(92) 694, approvata dalla Commissione il 5 maggio 1992.

17. Regolamento (CEE) del Consiglio 443/92 del 25 febbraio 1992 riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi.

18. Regolamento (CEE) del Consiglio 1762/92 del 29 giugno 1992 concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con paesi terzi mediterranei.

19. Regolamento (CEE) del Consiglio 1763/92 del 29 giugno 1992 relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei.

20. Decisione del Consiglio e della Commissione 91/400/CECA, CEE del 25 febbraio 1991 relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE, GU L 229 del 17.8.1991.

D. RICERCA E OSSERVAZIONE SISTEMATICA

21. Regolamento (CEE) del Consiglio 1210/90 del 7 maggio 1990 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, GU L 120 dell'11.5.1990.

22. Decisione del Consiglio 89/625/CEE del 20 novembre 1989 relativa a due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente STEP e EPOCH (1989-1992), GU L 359 dell'8.12.1989.

23. Decisione del Consiglio del 7 giugno 1991 relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente (1990-1994), GU L 192 del 16.7.1991.

24. Decisione del Consiglio 89/236/CEE del 14 marzo 1989 concernente un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo dell'energia - energie non nucleari e impiego razionale dell'energia - 1989-1992 (programma JOULE), GU L 98 dell'11.4.1989.

E. FORESTE

25. Regolamento (CEE) del Consiglio 2157/92 del 23 luglio 1992 che modifica il regolamento 3528/86/CEE relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico, GU L 217 del 31.7.1992.

26. Regolamento (CEE) del Consiglio 2158/92 del 23 luglio 1992 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, GU L 217 del 31.7.1992.

27. Regolamento (CEE) del Consiglio 1765/92 del 30 giugno 1992 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, GU L 181 dell'1.7.1992.

28. Regolamento (CEE) del Consiglio 2080/92 del 30 giugno 1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, GU L 215 del 30.7.1992.

F. TRASPORTI

29. Direttiva del Consiglio 92/6/CEE del 10 febbraio 1992 concernente il montaggio e l'impiego di limitatori della velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità, GU L 57 del 2.3.1992.

30. Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissioni del gas di scarico), COM(91) 244 def. GU C 189 del 20.7.1991.

31. Direttiva del Consiglio 91/440/CEE del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, GU L 237 del 24.8.1991.

32. Regolamento (CEE) del Consiglio 1893/91 del 20 giugno 1991 che modifica il regolamento 1191/69/CEE relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, GU L 169 del 29.6.1991.

33. Direttiva del Consiglio 75/130/CEE del 17 febbraio 1975 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri GU L 48 del 22.2.1975, in procinto di essere modificata da una comunicazione concernente la creazione di una rete europea di trasporti combinati, COM/92/230.

ALLEGATO III

Progetto di dichiarazione concernente l'attuazione da parte della Comunità europea della Convenzione quadro dell'ONU sul cambiamento climatico

La Comunità europea e gli Stati membri riaffermano l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 nella Comunità le emissioni di CO_2 ai livelli del 1990.

ISSN 0254-1505

COM(92) 508 def.

DOCUMENTI

IT **14**

N. di catalogo : CB-CO-92-530-IT-C

ISBN 92-77-50090-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo